

DICHIARAZIONI

Deduzione analitica Irap da Ires relativa al costo del personale

di Federica Furlani

L'art. 2 del D.L. 201/2011 ha introdotto **una deduzione analitica dalle imposte sui redditi dell'Irap** legata alle **spese per il personale dipendente**, in aggiunta alla deduzione forfetaria, di cui all'art. 6 del D.L. 185/2008, legata alla presenza di interessi e oneri finanziari.

Si tratta di una deduzione analitica in quanto l'importo deducibile è pari **all'imposta regionale sulle attività produttive relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni** previste ai sensi dell'art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis1 del D. Lgs. 446/97.

Le **spese per il personale dipendente** (art. 49 Tuir) comprendono innanzitutto **retribuzioni, oneri sociali, contributi assistenziali, quota trattamento fine rapporto, quota previdenza complementare, rimborsi chilometrici**, ma anche le **indennità di trasferta**, le somme corrisposte a titolo di "incentivo all'esodo" e quelle accantonate per il **trattamento di fine rapporto** o per altre erogazioni attinenti il rapporto di lavoro dipendente e assimilato da effettuarsi negli esercizi successivi.

Per quanto riguarda i costi sostenuti per il personale assimilato (art. 50 Tuir), rilevano i **compensi (e relativi contributi) corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi e a progetto e agli amministratori di società** (se sono percepiti da soggetti la cui prestazione non rientra nell'oggetto dell'arte o professione), compreso il trattamento di fine mandato degli amministratori e i rimborsi chilometrici.

Non assumono invece rilevanza, anche se indeducibili ai fini Irap, i **compensi di lavoro autonomo/impresa occasionale, degli associati in partecipazione né il costo riferito al personale distaccato presso terzi**.

La quota imponibile delle spese del personale deve essere calcolata **al netto delle seguenti deduzioni:**

- **contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro** (art. 11, co. 1, lett.a) n. 1);
- **deduzione forfetaria** (base e maggiorata per le Regioni svantaggiate) per ciascun dipendente a tempo indeterminato (art. 11, co. 1, lett.a) n. 2 e 3);
- **deduzione per i contributi previdenziali e assistenziali** (art. 11, co. 1, lett.a) n. 4);
- **spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratti di formazione e lavoro o inserimento, nonché i costi sostenuti per il personale addetto**

- alla ricerca e sviluppo** (art. 11, co. 1, lett.a) n. 5);
- **deduzione forfetaria, in capo alle imprese di autotrasporto**, delle indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente (art. 11, co. 1-bis);
 - **deduzione forfetaria a scaglioni** per i soggetti la cui base imponibile non eccede i 180.999,91 euro (art. 11, co. 4-bis);
 - **deduzione forfetaria** di 1.850 euro per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5, per i soggetti i cui componenti positivi concorrenti alla formazione della base imponibile non superano nel periodo di imposta i 400.000 euro (art. 11, co. 4-bis1).

La quota Irap riferita al costo del personale va quindi così determinata:

$$\frac{\text{Irap versata (saldo e acconto) } \times \text{(spese personale dipendente e assimilato - deduzioni Irap)}}{\text{valore della produzione Irap}}$$

Nella determinazione dell'Irap versata si segue il **principio di cassa** e quindi bisogna considerare l'Irap pagata in un esercizio, sia a titolo di saldo dell'esercizio precedente, sia a titolo di acconto dell'esercizio in corso, nei limiti però dell'imposta effettivamente dovuta.

In altre parole l'Irap versata in acconto può partecipare al calcolo dell'ammontare deducibile, **limitatamente all'ammontare dell'Irap dovuta per lo stesso periodo d'imposta**.

Il saldo e gli acconti si considerano versati anche se il versamento è stato effettuato utilizzando crediti disponibili in compensazione orizzontale; quanto versato a titolo di acconto rileva anche se derivante dall'utilizzo in compensazione verticale (senza presentazione del modello F24) del credito Irap.

L'eventuale saldo a credito costituisce invece una rettifica degli acconti versati.

Va inoltre considerata anche **l'Irap versata** nel periodo di imposta a seguito di:

- **ravvedimento operoso**;
- **accertamento/iscrizione a ruolo** per effetto della riliquidazione della dichiarazione o dell'attività di accertamento.

La deduzione analitica va indicata, ai fini della determinazione del reddito imponibile, nel modello Unico SC 2015 al rigo **RF 55 "Altre variazioni in diminuzione" codice 33**.

La deduzione spetta anche qualora il periodo di imposta si chiuda in **perdita fiscale**: in tal caso la maggior perdita derivante dalla deduzione può essere utilizzata tenendo conto dei limiti di cui all'art. 84 Tuir.

